



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

RIUNIONE DEL 4 Ottobre 2007

omissis

A.G. 199/07, rel. Avv. Vaccaro

Astenuto l'avv. Savi, presiede l'avv. Buonocore

Premesso che il Consiglio dell'Ordine, non può e non deve esprimere pareri su specifici fatti, ma limitarsi ad un esame generale della materia sottoposta al suo esame, nel caso evidenziato questo Consiglio ritiene che il Professionista, prima di sottoporsi all'interrogatorio quale testimone su circostanze di fatto apprese nell'esercizio della attività professionale abbia il diritto di essere informato dal Sostituto Procuratore procedente quanto meno sul nominativo del cliente risultando, comunque, indifferente, il fatto che lo stesso abbia o meno, ed in quale veste, già deposto nello stesso procedimento.

Invero, qualora il Professionista intenda cooperare con l'amministrazione della giustizia, e non voglia avvalersi del diritto sancito per l'Avvocato dall'art. 200 c.p.p. (ribaltando, in questo caso sul P.M. procedente l'onere di dimostrare l'infondatezza di tale diritto), il limite alla sua deposizione sarebbe, a questo punto, imposto dall'Art. 9 del Codice Deontologico che impone al Professionista il Dovero di segretezza e riservatezza. Tale norma vincola l'Avvocato al segreto "sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato" ed esplicitamente elenca le eccezioni a tale regola.

*Non rientrando la deposizione da rendere all'Autorità Giudiziaria in tali tassative eccezioni (né potrebbe essere diversamente se non annullando il primario e fondamentale diritto-dovere dell'Avvocato alla riservatezza sul contenuto dei suoi rapporti professionali esteso addirittura anche agli ex-clienti ed, addirittura, a quelli per i quali non vi sia stata accettazione del mandato), qualora l'Avvocato intenda aderire a tali inviti giudiziari, **l'unico soggetto** titolato a liberare l'Avvocato da dovere sancito dall'art. 9 del Codice Deontologico è il cliente stesso al quale il Professionista deve rivolgersi per ottenere l'autorizzazione a rivelare il contenuto e/o l'oggetto del suo incarico e **sempre limitatamente a quanto appreso dal cliente stesso.***



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Invero, nello svolgimento del mandato soggetti terzi potrebbero portare a conoscenza del Professionista fatti o informazioni relative al suo cliente ed allo stesso dall'Avvocato correttamente riferite; in tale situazione, nel rispetto del citato art. 9 C. D., non sarebbe sufficiente la "liberatoria" del cliente ma necessiterebbe anche quella del terzo valendo la norma sul dovere di segretezza e riservatezza non solo nei confronti del cliente, ma anche dei terzi (o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato).

Diverso il caso in cui la "fonte" dell'informazione all'Avvocato sia già nota.

Per completezza, qualora sia la parte a chiedere all'Avvocato di deporre, si ricorda che il Codice Deontologico sancisce che, sul doveroso esercizio della facoltà di astensione dell'Avvocato non possa incidere neanche la volontà della parte assistita, trattandosi di regole stabilite nell'interesse generale al corretto esercizio della professione d'Avvocato e, quindi di interessi estranei al legittimo suo potere di disposizione.

omissis

Il Presidente f.f.
Avv. Vincenzina BUONOCORE

Il Segretario
f.to Avv. Angelo RAMOINO